

gto w/2

CONVENZIONE

ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO
- art. 17 D.Lgs. 4/12/97, n. 460 -

DATA: 25/01/2011

REP. N. 3 n.r.

OGGETTO:
**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SOCIO-SANITARIO – TRIENNIO 2011/2013**

CONTRAENTI: COMUNE DI VERDELLINO
Associazione IL SOLE di Verdellino

Convenzione
tra
il Comune di Verdellino
e
l'organizzazione di volontariato "IL SOLE" di Verdellino
per lo svolgimento del servizio di trasporto socio-sanitario
Triennio 2011 -2013

L'anno duemilaundici addì venticinque del mese di gennaio

tra

il Comune di Verdellino – c.f. 00321950164 – rappresentato dalla Dr.ssa Angela Monica Carera – responsabile del settore Servizi Sociali, nata a Cremona il 05/05/1969 – di seguito identificato come “Comune”

e

l'Associazione di volontariato “IL SOLE” – c.f. 93026560164 – rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Elio Cinquarla – nato a Verdellino il 25/12/1950 – di seguito identificata come “associazione”

VISTO

la determinazione della Provincia di Bergamo n. 3954 del 25/11/2005 che decreta l'iscrizione dell'Associazione IL SOLE nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato al n° progressivo 120 – sezione A) SOCIALE – Area socio-assistenziale -;

PREMESSO

che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

che la Regione Lombardia, con legge n. 1 del 2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e mutuo soccorso” riconosce, all'art. 2 comma 1, il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;

che l'Art 7 della legge 11/08/1991, n. 266 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali del volontariato;

che in conformità alla L. n. 266/1991, l'art. 8 della legge regionale della Lombardia 24 luglio 1993, n. 22, prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi, di stipulare con la Regione e con gli altri enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;

che il “Comune” per lo svolgimento delle attività elencate nella presente Convenzione, intende avvalersi dell'apporto dell' “Associazione” che risponde alle seguenti caratteristiche:



- 1 -



- svolge prevalentemente l'attività di trasporto di soggetti in disagio per la mobilità residenti nel territorio comunale; sviluppa programmi ed iniziative di carattere formativo, che vedano gli associati ad un tempo destinatari e protagonisti;
- nel perseguimento dello scopo sociale opera senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti;
- che le attività convenzionate non contrastano con gli obiettivi e le finalità tipiche dell'associazione;

si conviene quanto segue :

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano fra il Comune di Verdellino e l'Associazione di Volontariato "IL SOLE" per la realizzazione DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-SANITARIO per IL TRIENNIO 2011-2013, così come disciplinato nel vigente regolamento comunale (vedi deliberazione della Giunta Comunale n° 16 in data 22/01/2003).

ART. 2

(Modalità di svolgimento del servizio)

Il servizio di cui all'art.1 della presente Convenzione, si svolgerà secondo le modalità indicate nel nell'ALLEGATO N° 1 alla presente convenzione, facente parte integrante della presente Convenzione. Il Comune e l'Associazione individueranno, ciascuno, un referente al fine di facilitare la gestione del servizio ed in attuazione della presente convenzione.

ART.3

(Scelta dei volontari)

Il servizio disciplinato della presente convenzione sarà condotto da volontari appartenenti all'Associazione. I volontari nell'adempimento dei loro compiti dovranno agire nel pieno rispetto dell'utente mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite nei suoi confronti. L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità degli operatori prescelti e che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere.

A tal fine l'Amministrazione concorda con l'Associazione momenti di formazione specifica; qualora detta formazione avvenga in maniera congiunta, potranno essere rilasciati attestati sottoscritti congiuntamente.

ART. 4

(Tesserino di riconoscimento)

L'Associazione provvederà, per ogni operatore impiegato nel servizio, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento onde consentire, nell'esercizio delle sue funzioni, un'immediata identificazione.

ART. 5

(Concessione mezzi per l'attività dell'associazione)

L'Amministrazione concede l'utilizzo delle autovetture di proprietà comunale o di cui risulta comodataria, necessarie allo svolgimento delle attività di trasporto relative alla presente convenzione.

La predetta concessione viene regolata secondo le modalità indicate nel successivo ALLEGATO N° 2.

Le autovetture concesse vengono elencate nell'apposito modello - ALLEGATO n° 2/A - da compilarsi alla sottoscrizione della convenzione e da aggiornare ad ogni variazione.

ART. 6

(Concessione locali per sede dell'associazione)

A fronte dell'impegno assunto con il Comune, ed in ragione della pubblica utilità delle prestazioni rese dall'associazione, l'Amministrazione concede in uso gratuito i seguenti locali posti al piano terra del Condominio S. Ambrogio:

- Via Verdi 7: sala che verrà adibita a sede dell'associazione ed utilizzata dai volontari per la programmazione e la organizzazione dei servizi trasporto, evidenziata nella planimetria

fl

al

(ALLEGATO N.3) con il colore giallo, in uso esclusivo; bagno con wc, da utilizzare insieme ai gruppi e associazioni che utilizzano le altre sale.

Restano a carico dell'Amministrazione comunale le spese di riscaldamento, di energia elettrica e le spese telefoniche relative agli impianti installati nei locali concessi.

L'Associazione assicura la pulizia dei locali utilizzati, compresa la fornitura del materiale e delle attrezzature necessarie;

- Via Verdi 9: ufficio con sala di attesa ove perverranno le richieste di trasporto da parte della cittadinanza ed evidenziate nella planimetria (ALLEGATO N.4) con il colore verde da utilizzare insieme ad altri gruppi e associazioni.

Restano a carico dell'Amministrazione comunale le spese di riscaldamento e di energia elettrica.

L'Associazione assicura, in collaborazione con le altre associazioni presenti, la pulizia dei locali utilizzati.

ART. 7

(Assicurazione e rimborso spese)

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa per i volontari contro infortunio, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'Art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266..

La copertura assicurativa è elemento essenziale della Convenzione e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione mediante un contributo all'Associazione pari agli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 7 – comma 3 – della legge 266/91.

Il Comune provvederà a rimborsare i premi all'Associazione tra gennaio e la fine del mese di febbraio e comunque entro 15 giorni dalla presentazione della nota di richiesta dell'Associazione stessa dotata di opportuna documentazione giustificativa.

ART. 8

(Spese Rimborsabili)

Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede, ai sensi dell'art.5 della Legge 266/91, al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione derivanti dall'espletamento dell'attività prevista dalla convenzione.

L'Amministrazione, per servizi trasporto di durata superiore alle quattro ore consecutive che occupano la fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 14,00, assicurerà alla associazione il rimborso per la spesa del pasto all'autista ed eventuale accompagnatore nell'importo massimo di € 20,00 ciascuno.

Il Comune, ogni anno, fissa i **limiti delle spese da rimborsare** all'Associazione IL SOLE per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione che rientrano nella seguente elencazione:

- a) SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE,
- b) SPESE DI ASSICURAZIONE (vedi prec. art. 7)
- c) SPESE PER CORSI – FORMAZIONE , ecc...
- d) BENI DUREVOLI
- e) INIZIATIVE DI DIVULGAZIONE

Al fine di quantificare le spese da rimborsare, l'Associazione si impegna a presentare, ogni anno entro il mese di febbraio, il programma delle attività che intende svolgere nell'anno in corso corredato dal sommario preventivo di spese.

L'Amministrazione comunale entro il mese di aprile, con giusto provvedimento, sulla scorta del bilancio di previsione presentato dall'Associazione, provvederà a stabilire i limiti delle spese rimborsabili per l'anno in corso.

ART. 9

(Pagamenti)

Il Comune si impegna a rimborsare all'Associazione ogni spesa rientrante nell'elenco dell'articolo precedente, nei limiti stabiliti e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.



Tale rimborso verrà considerato fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 8, c. 2, della Legge 266/1991.

A tal fine l'Associazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, dovrà presentare una rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, corredato da un bilancio economico a consuntivo e a preventivo, accompagnata da apposita documentazione giustificativa delle spese indicate e da una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno.

L'Associazione può presentare, nel mese di luglio, la documentazione giustificativa delle spese sostenute nel 1° semestre, al fine di ottenerne il rimborso. Trattandosi di acconto, il rimborso non potrà essere superiore al 50% del rimborso spese massimo stabilito per l'anno in corso ed al netto delle spese di assicurazione (come indicato al precedente Art. 7).

Il restante 50%, sempre al netto delle spese di assicurazione, sarà erogato a saldo all'atto della presentazione del rendiconto.

Il Comune provvederà a rimborsare le spese entro 30 giorni dalla presentazione delle relative note.

ART. 10

(Rapporti e comunicazioni tra associazione e Comune)

L'Associazione ed il Comune garantiscono il costante collegamento operativo reciproco.

L'Associazione s'impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per il periodo concordato e s'impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ufficio competente del Comune delle situazioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché le eventuali interruzioni del servizio.

L'Associazione s'impegna a garantire inoltre la tempestiva comunicazione all'Ente contraente di eventuali variazioni che dovessero verificarsi rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Il Comune garantisce l'immediata comunicazione al referente nominato dall'Associazione di ogni evento che possa incidere sull'attuazione della convenzione e la tempestiva comunicazione all'Associazione di ogni evento che possa incidere sulla validità della convenzione stessa.

ART. 11

(Norme sulla Privacy)

L'Associazione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai beneficiari del servizio, da qualsiasi fonte provengano, ai sensi del D.Lgs. 196/03.

L'Associazione si obbliga, ad operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.

Si obbliga, inoltre, ad accettare la propria nomina da parte del Comune di Verdellino a responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione della presente convenzione.

ART. 12

(Attività di vigilanza)

La vigilanza sull'espletamento del servizio competerà agli uffici del Servizio Sociale comunale attraverso incontri semestrali con i responsabili dell'Associazione.

I responsabili della gestione dei programmi avranno cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette.

L'Associazione si impegna a presentare, ogni anno entro il mese di gennaio febbraio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

ART. 13

(Durata della convenzione)

La concessione ha durata di TRE anni, decorrenti dal 01/01/2011.

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso ovvero, per giusta causa, anche a richiesta di una sola delle parti, purchè quest'ultima dia preavviso di volontà di recesso almeno tre mesi prima.

Costituiscono cause di immediata risoluzione della presente convenzione:



- a) le irregolarità eventualmente commesse nella riscossione delle tariffe e nella documentazione della detta riscossione;
- b) l'attuazione di pratiche discriminatorie per l'accesso ai servizi da parte di cittadini-utenti;
- c) il mancato rispetto degli art. 8,9 e 10.

ART. 14

(Aspetti fiscali)

La presente convenzione redatta, in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI VERDELLINO

Angelo Tancos Cones

Per l'Associazione IL SOLE

[Firma]

